

QUOTIDIANO**DEL FISCO****IMPOSTE INDIRETTE****Nota di variazione verso la nuova società**

La nota di variazione a rettifica di una precedente operazione va emessa nei confronti della nuova società che gestisce il fondo. Ciò nonostante l'operazione da rettificare sia intercorsa tra il fornitore e la precedente società di gestione.

Con la risposta ad interpello 199/2019 di ieri, l'agenzia delle Entrate ha preso una posizione netta in tema di continuità delle posizioni soggettive ai fini Iva. Quando, per qualsiasi ragione, una società subentra ad un'altra nelle sue posizioni soggettive preesistenti, senza che vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per quanto riguarda l'Iva il trasferimento avviene senza interruzioni. Pertanto, anche l'emissione di una nota di variazione che va a modificare una precedente operazione avvenuta tra il fornitore e l'originario destinatario, va legittimamente emessa in riferimento al soggetto subentrante. Nel caso specifico, una società sostituisce una precedente nella gestione di un fondo d'investimento alternativo immobiliare. Dunque, è quest'ultima (e non la precedente) ad essere abilitata a ricevere la nota di variazione diretta a rettificare le precedenti fatture emesse erroneamente dal fornitore con l'aliquota Iva del 22% anziché del 10%.

— **Anna Abagnale**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilssole24ore.com

PARTECIPAZIONI**Società veicolo senza soggettività Iva**

Laddove una società veicolo (Spv) esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni senza interferire nella gestione delle società controllate, non le spetta il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai servizi acquistati nell'ambito della prospettata operazione di Mlbo. Ciò in quanto, in mancanza di un'attività di gestione a valle della target, la Spv è priva del requisito della soggettività passiva ai fini Iva. Con la risposta alla consulenza giuridica n. 17 di ieri, l'agenzia delle Entrate ha affrontato l'annoso tema della detrazione dell'Iva dei costi afferenti alle operazioni di merger leveraged buy out. I dubbi sorgono da una lettura "a metà" della sentenza della Corte di Giustizia, causa C-249/17. A parere dell'istante, contrariamente a quanto affermato in precedenza dalla prassi italiana (Circolare del 30 marzo 2016, n. 6/E), i giudici europei avrebbero riconosciuto alla Ryanair il diritto a detrarre l'Iva assolta dalla stessa per l'acquisto di servizi finalizzati al compimento di un'operazione, di fatto poi neppure realizzatasi, consistente nell'acquisizione totalitaria delle partecipazioni in una società.

L'aspetto che sembrerebbe essere stato tralasciato nel quesito all'amministrazione finanziaria riguarda la soggettività passiva come requisito sussistente in capo alla Ryanair. Quest'ultima, infatti, previa acquisizione di azioni della società obiettivo, aveva intenzione di svolgere un'attività economica consistente nel fornire a tale società servizi di gestione soggetti ad Iva.

— **Benedetto Santacroce**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilssole24ore.com